

V.

TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1889

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi — Comunicazione di un reale decreto di nomina di commissario regio — Discussione del progetto di legge relativo all'ordinamento della giustizia amministrativa — Approvazione senza osservazioni degli articoli da 1 a 15; degli articoli 16, 17 e 18 dopo discussione nella quale parlano i senatori Ferraris, Costa, relatore, ed il commissario regio; dell'art. 19 con una lieve modificazione proposta dal senatore Auriti e di tutti gli altri articoli del disegno di legge — votazione a scrutinio segreto del progetto discusso — Dichiarata nulla per mancanza di numero legale — Ordine del giorno per la seduta successiva.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 20.

Non è presente alcun ministro; più tardi interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Fortis, commissario regio.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano un congedo i signori senatori: Consiglio, di sette giorni per motivo di pubblico servizio; Zerbi, di un mese per motivi di salute; Beretta e Secco, di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono opposizioni questi congedi si intendono accordati.

Senatore MANZONI. Domandò la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANZONI. Purtroppo il senatore Beretta è affetto da malattia non lieve; credo quindi rendermi interprete del sentimento dei

nostri colleghi pregando il Presidente di voler mandare a prenderne notizia a nome del Senato.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà un dovere, aderendo all'istanza fatta dal signor senatore Manzoni, d'informarsi dello stato di salute del signor senatore Beretta. Avverto però che fino ad ora non era giunta alla Presidenza notizia della gravità a cui accenna l'onor. Manzoni, e speriamo che le notizie che avremo siano più rassicuranti.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente lettera:

« Roma, 1° dicembre 1889.

« Mi onoro trasmettere a V. E. l'accluso decreto reale in data d'oggi, col quale S. E. l'onorevole avvocato Alessandro Fortis, sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno, è

nominato commissario regio, per sostenere innanzi al Senato del Regno la discussione del disegno di legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa.

« Il ministro
« CRISPI ».

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 10 e 59 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'articolo 2 della legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Udito il Consiglio dei ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

S. E. l'onorevole avvocato Alessandro Fortis, sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno, è nominato commissario regio per sostenere innanzi al Senato del Regno la discussione del disegno di legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1889.

UMBERTO

Discussione del progetto di legge: « Ordinamento della giustizia amministrativa » (N. 1).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Discussione del progetto di legge sull'Ordinamento della giustizia amministrativa ».

Prego il signor senatore, segretario, Verga Carlo di dar lettura del disegno di legge.

Il senatore, segretario, VERGA C. legge il progetto di legge.

(V. stampato N. 1).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi

oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procederà alla discussione degli articoli; ne do lettura:

TITOLO I.

CAPO I.

Della competenza.

Art. 1.

La Giunta provinciale amministrativa è investita di giurisdizione amministrativa per decidere, pronunciando anche in merito, dei ricorsi, che non sieno di competenza dell'autorità giudiziaria, nè appartengano alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali, relativi alle materie seguenti:

1. Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli comunali relative alle istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti dei comuni o delle loro frazioni, alle quali non sieno applicabili le regole degli istituti di carità e di beneficenza, come pure agli interessi dei parrocchiani, alla sorveglianza ed alla revisione dei conti delle Opere di carità e di beneficenza delle chiese parrocchiali e delle altre Amministrazioni sussidiate dal comune, ai termini degli articoli 106 e 107 della legge comunale e provinciale, pubblicata col regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5191 (serie 3°);

2. Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali relative all'esecuzione di spese attorno a costruzioni di cui le leggi pongono eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico rispettivamente della provincia o del comune, a mente dell'articolo 261 della legge comunale e provinciale;

3. Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali in materia di spese di spedalità;

4. Ricorsi contro i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica emanati dal sindaco sulle materie di edilizia e di polizia locale ed in materia d'igiene pubblica, attribuite per legge ai comuni contro l'ordine da essi emanato, di esecuzione dei provvedimenti

stessi a spese degli interessati, nonchè contro l'ordinanza del prefetto che rende esecutoria la nota delle spese medesime, ai termini di quanto è disposto nell'articolo 133 della legge comunale e provinciale;

5. Ricorsi contro i provvedimenti emanati dal sindaco in materia d'igiene dell'abitato, secondo le attribuzioni che gli sono conferite negli articoli 39, 40 e 41 della legge sulla sanità pubblica del 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª);

6. Ricorsi in materia di consorzi fra provincia, comuni, enti morali o privati, per opere stradali che non escono dai limiti del territorio della provincia; e contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materia di strade vicinali;

7. Ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche poste per legge a carico esclusivo dei proprietari frontisti, senza concorso obbligatorio dello Stato nell'interesse generale;

8. Ricorsi in materia di consorzi volontari ed obbligatori per bonificazioni di paludi e terreni paludosi, da eseguirsi e mantenersi principalmente a spese dei proprietari interessati senza concorso obbligatorio dello Stato nell'interesse generale;

9. Ricorsi contro i provvedimenti ordinati dai sindaci per contravvenzioni alla legge sui lavori pubblici del 29 marzo 1865, n. 2248, allegato F, relative alle opere pubbliche dei comuni;

10. Ricorsi contro le deliberazioni delle Giunte municipali relative alla coltivazione a riso, presentati dagli interessati o devoluti d'ufficio per esservi stato negato il visto del Prefetto ai termini del capoverso dell'articolo 3 della legge 12 giugno 1866, n. 2967;

11. Ricorsi ed opposizioni contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materie di fiere e mercati ai termini dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1866, omessa la decisione della Deputazione provinciale preveduta nel secondo capoverso del detto articolo;

12. Ricorsi degli impiegati provinciali, comunali, delle Opere pie e degli enti morali soggetti alla tutela della Giunta provinciale amministrativa, contro le deliberazioni delle rispettive Amministrazioni, colle quali siano stati destituiti, dispensati dal servizio o in qualsiasi altra forma licenziati, o siano stati sospesi per un tempo maggiore di tre mesi, ov-

vero siasi provveduto intorno alla formazione del ruolo di anzianità.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 1 nel testo che ho letto.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Spetta alla Giunta provinciale amministrativa di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, nè appartengano alla giurisdizione di corpi o collegi speciali:

1. contro le deliberazioni dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di licenza di esercizi pubblici e di agenzie pubbliche, ai termini degli articoli 50, 51, 52, 67 e 69 della legge sulla pubblica sicurezza del 23 dicembre 1888, n. 5888 (serie 3ª);

2. contro le deliberazioni delle rappresentanze delle provincie, dei comuni, delle Opere pie e di ogni altro ente morale soggetto alla tutela della Giunta provinciale amministrativa, coi quali siano state inflitte agli impiegati rispettivi pene disciplinari inferiori a quelle indicate nel numero 12 dell'articolo precedente, o siansi dati, intorno alla loro carriera, provvedimenti diversi da quelli nell'articolo medesimo indicati.

(Approvato).

Art. 3.

Il ricorso in sede contenziosa davanti la Giunta provinciale non è più ammesso quando, contro l'atto o provvedimento amministrativo, sia stato presentato reclamo in via gerarchica secondo le leggi vigenti.

(Approvato).

CAPO II.

Del procedimento e della decisione.

Art. 4.

I ricorsi alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa sono sottoscritti dalle

parti ricorrenti o da una di esse o da un procuratore speciale.

Essi debbono essere notificati all'autorità che ha emesso il provvedimento, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento medesimo, nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento.

(Approvato).

Art. 5.

Il ricorso colla prova dell'eseguita notificazione e coi documenti giustificativi deve essere depositato entro 10 giorni dalla notifica, insieme all'atto o provvedimento impugnato, nella segreteria della Giunta, sotto pena di decadenza.

Il segretario è tenuto a rilasciare il certificato dell'eseguito deposito.

Il ricorrente, che non abbia eletto nel ricorso domicilio nella città dove siede la Giunta provinciale amministrativa, si intenderà averlo eletto presso la segreteria della Giunta.

(Approvato).

Art. 6.

Entro quindici giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso, l'autorità e le parti alle quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare, nella segreteria della Giunta provinciale, memorie, fare deduzioni sulla ammissibilità o sul merito del ricorso e produrre quei documenti che reputassero utili a sostegno del loro assunto.

(Approvato).

Art. 7.

Nei casi d'urgenza il presidente della Giunta può abbreviare il termine per il deposito del ricorso prescritto nell'art. 5. Per gravi motivi può anche prorogarlo.

Nell'uno e nell'altro caso dovrà essere abbreviato o prorogato in eguale misura il termine per la presentazione dell'e memorie di che nell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 8.

I ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia la esecuzione dell'atto o del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato, dalla Giunta provinciale, sovra istanza del ricorrente, in camera di Consiglio.

(Approvato).

Art. 9.

Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini fissati negli articoli precedenti il ricorrente deve presentare, sotto pena di decadenza, domanda al presidente della Giunta per la designazione del giorno della discussione del ricorso.

Il decreto del presidente dev'essere notificato all'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato ed alle parti dieci giorni almeno prima di quello stabilito per l'udienza. Questo termine può essere, per gravi motivi, abbreviato dal presidente della Giunta fino a giorni tre.

(Approvato).

Art. 10.

Le udienze della Giunta sono pubbliche, ed è ammesso il ministero dell'avvocato o procuratore legale munito di procura speciale.

L'Amministrazione può farsi rappresentare dall'avvocatura erariale o da un commissario scelto fra i funzionari da essa dipendente.

Lette le conclusioni contenenti i motivi di fatto e di diritto, le parti e i loro rappresentanti, ove siano presenti, possono essere ammessi a svolgere succintamente il proprio assunto.

La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e della deliberazione e la pronunziatura delle decisioni sono regolate dalle disposizioni del Codice di procedura civile.

(Approvato).

Art. 11.

Se la Giunta provinciale riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta o che i fatti af-

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TRONATA DEL 2 DICEMBRE 1889

fermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione con le risultanze dei documenti, prima di decidere in merito, può promuovere il parere dei corpi consultivi istituiti per legge o per regolamento, richiedere alla Amministrazione interessata nuovi schiarimenti o la produzione di documenti, od ordinare all'Amministrazione medesima di far nuove verificazioni, autorizzando le parti, quando ne sia il caso, ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

Ove le verificazioni ordinate importino spese debbono essere anticipate dalla parte ricorrente.

(Approvato).

Art. 12.

Entro quindici giorni dalla notificazione fatta alle parti, a cura del segretario della Giunta, che la istruttoria supplementare è stata eseguita e che i relativi atti rimangono nella segreteria a loro disposizione, il ricorrente deve, sotto pena di decadenza, presentare al presidente domanda per la designazione del giorno della discussione del ricorso.

(Approvato).

Art. 13.

Per l'esercizio della giurisdizione nelle materie prevedute dalla presente legge, la Giunta provinciale amministrativa delibera, coll'intervento del prefetto o di chi ne fa le veci in qualità di presidente, dei due consiglieri di prefettura e dei due consiglieri elettivi più anziani.

Gli altri due consiglieri elettivi ed i supplenti, gli uni e gli altri per ordine di anzianità, sono chiamati ad adempiere, ove occorra, le funzioni di supplenti ai consiglieri elettivi impediti od assenti.

(Approvato).

Art. 14.

Se la Giunta riconosce infondato il ricorso, lo rigetta.

Se accoglie il ricorso per motivo d'incom-

petenza, annulla l'atto o provvedimento e rimette l'affare all'autorità competente.

Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 2, annulla l'atto o provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa; e, nei casi previsti dall'art. 1, decide nel merito.

(Approvato).

Art. 15.

L'incompetenza per ragione di materia può essere elevata in qualunque stadio della causa. La Giunta provinciale può elevarla d'ufficio.

Nulla è innovato alla legge del 31 marzo 1877, n. 3761.

Sollevata dalle parti o di ufficio la incompetenza dell'autorità amministrativa, la Giunta sospenderà ogni ulteriore decisione e rinverrà gli atti alla Corte di cassazione per decidere sulla competenza.

(Approvato).

Art. 16.

La decisione deve contenere.

1. il nome e cognome del ricorrente e il suo domicilio o residenza;
2. il tenore delle domande;
3. i motivi in fatto e in diritto;
4. il dispositivo;
5. la firma dei consiglieri con la indicazione del consigliere estensore;
6. la indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunziata.

I requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 sono a pena di nullità.

Il ricorrente che soccombe è condannato alle spese di giudizio.

Quando concorrano giusti motivi, le spese possono essere compensate.

L'onorario di avvocato o procuratore ripetibile dalla parte condannata non può essere liquidato in una somma maggiore di L. 100 per ciascuna decisione.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Ferraris propone il seguente emendamento all'ultimo capoverso

dell'art. 16: « Nella liquidazione delle spese non potrà mai essere compreso alcun onorario di patrocinatore, nè di procuratore speciale ».

Interrogo il Senato se l'emendamento è appoggiato:

Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

L'emendamento essendo appoggiato, do facoltà all'onor. Ferraris di svolgerlo.

Senatore FERRARIS. L'onorevole relatore dell'Ufficio centrale ha avuto la cortesia d'indicare nella sua pregiata relazione che non vi è stata unanimità per alcuni punti d'importanza secondaria.

Uno di quelli nei quali io ho creduto di dover esternare un dissenso, sta appunto nell'ultimo alinea dell'art. 16 in cui si contiene il principio che la parte soccombente possa essere condannata alla rifusione degli onorari di avvocato.

Io credo invece che, secondo il carattere della giurisdizione attribuita alla Giunta provinciale amministrativa, non si debbano mai ammettere tali rimborsi.

Prego anzitutto di osservare che nella legge che ora porta la data del 31 marzo 1889 e che voi avete deliberato, per modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato, si dovette disciplinare il procedimento davanti la quarta sezione.

Ora vi è una singolarità che io invito i miei colleghi dell'Ufficio centrale a voler avvertire affinchè essi possano dare un giudizio benevolo, come mi attendo dalla loro cortesia, sul mio emendamento.

In quella legge si dichiarava al ponultimo alinea dell'art. 13: « La polizia delle udienze, l'ordine delle discussioni e delle deliberazioni e la pronunziazione delle decisioni, sono regolate dalle disposizioni del Codice di procedura civile ».

In esso infatti troviamo nella sezione decima, titolo quarto, libro primo, come vi si regoli il modo con cui le sentenze debbono essere pronunciate.

L'argomento delle spese non solo non è trattato in questa sezione del Codice di procedura civile, ma forma una sezione a parte, la sezione undicesima.

Potrebbe certamente nascere il dubbio, che, siccome la legge non ha parlato che della pro-

nunziazione disciplinata dalla sezione X, così non abbia nemmeno ammesso per la giurisdizione superiore la ripetizione delle spese oggetto della sezione XI.

Io lascio questo alla giurisprudenza che verrà stabilita avanti quel supremo consesso; intanto ne deduco, per primo argomento, che fino d'allora si vide come per la speciale caratteristica di questa giurisdizione non si dovesse procedere così rigorosamente per le spese, come davanti la giurisdizione civile.

Ora vediamo la differenza che intercede nel procedimento davanti la sezione 4ª del Consiglio di Stato e davanti la Giunta provinciale amministrativa.

Avanti la sezione 4ª del Consiglio di Stato si volle che il ricorso fosse firmato, non solo dalla parte interessata, ma da un avvocato ammesso al patrocinio davanti la Corte di cassazione.

E per quale ragione? Perchè, trattandosi davanti quel supremo consesso questioni gravi, ma soprattutto d'indole eminentemente giuridica e dovendo queste formularsi con la maggiore precisione, dovesse allontanarsi il pericolo di ricorsi che non ponessero bene le questioni e secondo la desiderabile esattezza di linguaggio tecnico, giuridico ed amministrativo.

Ciò non pertanto quando si dispose sulla trattazione dei ricorsi alla pubblica udienza, la legge si esprime: *Può essere ammesso un avvocato....*

Ora se congiungete questa locuzione del *può essere ammesso un avvocato*, e la omissione di qualunque senso o riferimento alla sezione XI del Codice di procedura civile, ne verrebbe avvalorato almeno il dubbio da me accennato. Ma per la Giunta provinciale amministrativa la cosa procede affatto diversamente.

Per questa, il progetto di legge porta che il ricorso deve essere firmato dalla parte o da un suo procuratore speciale.

Dunque a differenza di quello che intercede davanti al Consiglio di Stato, avanti alla Giunta amministrativa può presentarsi la parte medesima, e, senza la limitazione portata dall'art. 350 del Codice di procedura civile, ha facoltà di farsi rappresentare da un procuratore speciale che può essere un cittadino qualunque non avvocato, nè causidico.

Vero è che l'art. 10 accenna ad avvocato o

procuratore, ma si aggiunge « munito di mandato speciale »; il che vuol dire, che la parte può eleggere un avvocato per difendere i suoi diritti, ma come suo mandatario speciale; per cui l'avvocato comparisce all'udienza, non quale patrocinatore forense, ma in via, e con mandato speciale estensibile a qualunque cittadino, per far valere le ragioni della parte che ha presentato il reclamo.

Ora vediamo la natura, i caratteri, le materie, oggetto di questa trattazione. Sono naturalmente affari minori, per lo più di poca complicazione, certo di interesse inferiore a quelli che si portano sino al Consiglio di Stato. Dunque se voi avete già approvato che non vi sia necessità di trattativa alla pubblica udienza di un forense, e che l'avvocato possa essere solo ammesso per far valere brevemente (come dice l'art. 10) le ragioni su cui si appoggia il ricorso, mi sembra che lo spirito delle leggi ordinatrici di quella speciale giurisdizione, così di quella già votata, come di questa che stiamo discutendo (negli articoli già votati) non richiegga nè favorisca l'intervento di avvocati.

Facciamoci d'altronde un'idea pratica di quello che succede in questi giudizi. Si ricorre contro un provvedimento amministrativo; e voi volete punire chi ricorre fino al punto di far pagare a chi sostiene il provvedimento l'avvocato che ha assistito la parte contraria?

Eppoi l'egregio relatore, e nella relazione che precedette la legge già votata del 31 marzo 1889, ed in questa che vi sta dinanzi, vi parla dei pericoli, delle defatigazioni (sono sue parole), delle lunghezze, delle animosità che, tante volte, danno origine ed alimento a questi giudizi; lasciamo dunque che la parte, se crede di non essere abbastanza abile od esperta per sostenere le proprie ragioni, prenda pure l'avvocato, ma se lo paghi.

Quindi per stare nei limiti e nelle ragioni che presiedettero alla votazione della legge del 1889; per la specialità, per l'indole che cogli articoli che avete già approvati doveste riconoscere nell'ordinamento della giustizia amministrativa, credo che nella liquidazione delle spese non vi debba mai esser compreso l'onorario d'avvocato: in altri termini, colui che vuole una difesa speciale di giurista non possa ripetere le spese di patrocinio dal suo contraddittore, anche se vittorioso, ma deve egli solo, che ne

profitta, e credette di valersene, sostenerne le spese, senza ripetizione.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Signori senatori. Io sono rimasto grandemente preoccupato del modo di argomentare adoperato dall'egregio senatore Ferraris per sostenere il suo emendamento. Preoccupato, (me lo permetta di dirlo l'egregio collega, senza venir meno a quella altissima stima e deferenza che ho sempre avuto per lui), preoccupato, non tanto per l'efficacia dell'argomento che egli ha addotto, quanto per il profondo dissenso che io debbo manifestare intorno alla interpretazione della legge sulla riforma del Consiglio di Stato, dalla quale ha preso le mosse.

Egli ha creduto di poter asserire che, in mancanza di una disposizione espressa, davanti al Consiglio di Stato non possa aver luogo condanna nelle spese, e che ad ogni modo essendo puramente facoltativo l'intervento dell'avvocato nella discussione, ancorchè possa esservi condanna nelle spese, questa non debba comprendere l'onorario dell'avvocato.

Io dissento, intorno a questo punto, dal suo modo di vedere: io credo che, in forza delle disposizioni della legge sul Consiglio di Stato, la condanna nelle spese debba considerarsi come una conseguenza necessaria del giudizio; credo che, non essendovi disposizione espressa che lo vieti, fra le spese del giudizio debbano comprendersi quelle per l'assistenza dell'avvocato o del patrocinatore.

Ad ogni modo io suppongo che intorno a questo argomento potrà portare qualche lume il regolamento; regolamento che avrà portata legislativa per effetto dell'art. 22 della legge, che ha data espressa facoltà al Governo di pubblicare le disposizioni complete ed esecutive della legge medesima.

Partendo da un diverso principio è evidente che io debba venire ad una diversa conseguenza quando entro nell'argomento speciale della legge che ci occupa. Notate, signori senatori, che con questo progetto di legge, all'ultimo alinea dell'art. 16, noi non abbiamo inteso di riconoscere il diritto al rinfanco delle spese di avvocato o procuratore: noi abbiamo supposto che questo diritto, per effetto dei principi generali che regolano il procedimento, debba considerarsi

fuori contestazione; e fu soltanto per ragioni di opportunità che abbiamo proposto di limitarlo, prescrivendo che l'ammontare delle somme ripetibili dalla parte condannata nelle spese per l'assistenza dell'avvocato o del procuratore, non possa superare mai la somma di lire cento.

Io avrei compreso che il nostro collega senatore Ferraris fosse venuto a dimostrare inutile, dannoso l'intervento dell'avvocato nelle discussioni davanti alla Giunta amministrativa: avrei combattuta questa tesi; ma l'avrei trovata logica: ma io, col più grande rispetto per l'illustre mio contraddittore, non riesco a comprendere come egli ammetta il diritto di farsi difendere davanti alla Giunta, e neghi al giudice la facoltà di comprendere fra le spese ripetibili l'onorario del difensore. Tanto varrebbe negare il diritto, se non deve essere possibile di esercitarlo senza sacrificio e senza danno.

Ma l'egregio nostro collega, valente e provetto com'è in questa specie di argomenti, non si è attentato di sostenere l'esclusione della difesa legale davanti alla Giunta amministrativa. Egli ha compreso che anche nelle controversie amministrative gravi e frequenti possono essere le questioni di diritto; egli ha compreso che al cittadino, inesperto di materie giuridiche, trascinato davanti alla Giunta amministrativa, non debbano essere negati i mezzi per difendersi. Ma dica, l'onor. collega, se non sarebbe diniego di difesa costringerlo a sostenere egli stesso la spesa, quantunque temeraria fosse la pretesa avversaria e legittimi gli interessi che fossero in suo danno contestati! Si teme l'abuso? Ma all'abuso porrà freno efficace il magistrato decidente, negando, con quel potere di apprezzamento che gli spetta, il rinfranco della spesa per una difesa inutile od esuberante: vi pone, ad ogni modo, freno il progetto, limitando tale rinfranco alla somma di 100 lire.

Io ho così grande fiducia nell'intelletto dell'egregio nostro collega, da non dubitare, che se egli vorrà ritornare pacatamente sulla propria argomentazione, apprezzare al suo vero valore le disposizioni della legge sul Consiglio di Stato di cui è imminente l'attuazione, e considerare che la legge non potrebbe senza ingiustizia concedere una facoltà negando poscia i mezzi per esercitarla, non vorrà insistere nell'emendamento.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. L'onor. Costa m'invita a esaminare *pacatamente* la questione.

Scusi: io sono pacatissimo; sono sempre, od almeno mi propongo di essere sempre pacato anche in altro recinto, quando si tratta di sostenere di quelle contese, che sono così validamente difese dall'egregio nostro collega, allorchè egli adempie l'ufficio suo; epperò me lo perdoni, qui non è il caso di discutere, come con un avversario l'argomento usato a sostegno di una o di altra parte. Ed invero, piaccia all'egregio relatore di osservare che l'argomento che io ho tratto dall'articolo della legge del marzo 1889 fu da lui con molta abilità portato sopra un altro terreno.

Io non ho detto che la legge del 1889 escludesse l'onorario degli avvocati; ho detto qualche cosa di più, od almeno di diverso, a cui, per quanto abbia prestato attenzione, non credo che egli abbia risposto.

Sarà o non sarà una imperfezione della legge: il fatto è che in quella del marzo 1889, si parla solo di *pronunziazione*, oggetto della sezione X, non delle spese di cui si tratta nella sezione XI. L'egregio collega può sorridere come lo potrei io pure, della dichiarazione contraria, ma sta che sebbene questo mio argomento non sia, come si dice, perentorio, è però costante che la legge del 1889, non solo non parla delle spese, ma si direbbe che le escluda colla menzione limitata ad altra sezione del Codice.

Tuttavia, per escludere questo argomento, si credette potersi avvertire che il regolamento, cui venne il Governo autorizzato coll'art. 22 della legge, può rimediare a questo o silenzio o lacuna della legge: questo non mi pare ammissibile. Il regolamento, come del resto dice espressamente l'art. 22 è per eseguire la legge, non per ampliarla, ne per interpretarla. Siamo stati in verità molte volte costretti a subire regolamenti che ampliano od alterano la legge; non credo che in questo recinto sia dato di sostenere che col regolamento si possa, eccedendo i limiti segnati dalla legge, dare prescrizioni diverse e di ordine legislativo.

Ora, se questo sia o non sia vero, lasciamo che la giurisprudenza lo determini.

Se sarà giudicato che la legge limitando il riferimento alle disposizioni del Codice di proce-

dura civile alla materia della sezione X ha inteso di escludere la sezione XI, in tal caso, non solo gli onorari degli avvocati, ma nessuno degli onorari potrebbe essere ammesso nella liquidazione delle spese ripetibili. E se mi si dicesse che la condanna delle spese è una conseguenza diretta, necessaria della soccombenza nel giudizio; allora, non qui; che sarebbe fuori di luogo, ma se fossimo in altro arringo, potrei opporre, che le sezioni sono nel Codice di procedura, ordinato come il nostro, divise e distinte per l'applicazione e non possono essere confuse, tanto meno ritenute necessariamente collegate e dipendenti.

Del resto, lasciando questo argomento, supponiamo pure che non abbia quel fondamento che io credo possa avere, e ritorniamo davanti alla Giunta provinciale amministrativa. Vediamo se dobbiamo ammettere che possa, non solo consigliarsi o ritenersi necessario l'intervento di patrocinatore, ma che si debba dare in certo modo un eccitamento a valersi di questo modo straordinario di difesa con l'autorizzare la condanna nelle spese; ebbene, non mi pare nè giusto, nè opportuno.

Un ultimo argomento, che ha certo il suo valore, è questo: il progetto, presupposto il diritto a valersi dell'opera di patrocinatori forensi, dovette presupporre del pari che nelle spese se ne dovessero anche comprendere gli onorari, ed ha voluto limitarne la somma.

Ora sia pure che questo sia il *maximum*, ma anche ridotto, aggraverebbe pur sempre le spese di controversie, che, avanti la Giunta locale, sono di poca importanza, o che inoltre importa vedere risolte secondo giustizia.

Veggio che ho dimenticato un altro argomento che si è creduto ritrarre dalle stesse mie parole.

Anche avanti alla Giunta provinciale amministrativa vi possono essere questioni gravi, anzi tutte vi debbono essere normalmente portate, e fra queste molti credono, se non necessario, conveniente il ministero di esperti legisti. E questo non nego; tuttavolta la legge del marzo 1889, come ho già avvertito, ha richiesto l'opera del giurisperito, solo quando, e per la importanza del fatto, e per la qualità delle questioni, ne fosse dimostrata la necessità.

Ma avanti la Giunta provinciale amministrativa la maggior parte delle questioni, ristrette ad apprezzamenti di fatti amministrativi, non

presentano quelle specialità che si verificano e si debbono discutere nei ricorsi al Consiglio di Stato. Oltrechè, mentre le decisioni del Consiglio di Stato non hanno possibilità di ulteriore reclamo, all'opposto, almeno nelle questioni gravi, e d'indole giuridica, competenza, abusi di potere, violazione di legge, avverso le decisioni della Giunta provinciale amministrativa vi è sempre ricorso al Consiglio di Stato medesimo. Cosicchè quella gravità e quella difficoltà di questioni che per caso si fossero sollevate in primo grado, potrebbero poi avere il loro svolgimento nella difesa in secondo grado.

Del resto io ho proposto l'emendamento perchè ne sono profondamente convinto.

Il Senato farà, nella sua saviezza, quello che crederà in proposito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per l'interno.

FORTIS, *commissario regio*. Ho domandato la parola unicamente per dichiarare che il Governo è pienamente d'accordo coll'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

Io pure ho ammirato l'acume del senatore Ferraris nel sostenere una tesi che a me sembra risolta appena enunciata; vale a dire, se la parte che si serve per far valere le proprie ragioni avanti ad un tribunale (chè tale è, secondo questa legge, la Giunta provinciale amministrativa) dell'opera di un avvocato, abbia diritto, restando vincitrice, di ripetere la rifsione dell'onorario dovuto al suo patrocinatore.

A proposito dell'articolo che si vorrebbe emendare, se potessi esprimere ora una mia opinione personale, direi che non sempre apparirà giustificata la limitazione della ricompensa al *massimo* di cento lire. Nel maggior numero dei casi la parte dovrà pagarne assai di più.

Ma poichè il limite fu accettato dal Senato, a me sembra incontrastabile che almeno in tale misura la parte soccombente debba rifare all'altra la spesa necessariamente incontrata. Se il reclamo è temerario o senza fondamento, è giusto che non ricadano spese sull'Amministrazione. E così pure se la colpa è dell'Amministrazione, la quale o per errore o per altre cause abbia ferito interessi che debbono essere difesi o risarciti, è giusto che al reclamante debba essere rifatto quel danno a cui deve sobbarcarsi per sostenere le proprie ragioni.

Qui non si tratta, on. Ferraris, d'interpretare

altre leggi; qui si tratta di farne una nuova. Noi dobbiamo decidere se sia o no buona la disposizione che abbiamo sott'occhio; non abbiamo bisogno di prenderne ad esempio altre. Orbene, a me sembra, dico, che una ragione di rigorosa giustizia militi a favore della disposizione che l'onorevole senatore Ferraris vorrebbe tolta col suo emendamento.

Aggiunte queste poche spiegazioni, benchè non nuove e non necessarie, a quelle fatte dall'onorevole relatore, chiedo al Senato di non accettare l'emendamento del senatore Ferraris.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola verremo ai voti. Come il Senato ha udito il signor senatore Ferraris propone che all'ultimo capoverso dell'art. 16 il quale è così concepito:

« L'onorario di avvocato o procuratore ripetibile dalla parte condannata non può essere liquidato in una somma maggiore di L. 100 per ciascuna decisione ».

Si dica invece:

« Nella liquidazione delle spese non potrà mai essere compresa alcuna onorario di patrocinatore, nè di procuratore speciale ».

La Commissione e il sotto segretario di Stato hanno dichiarato che non accettano quest'emendamento.

Onor. Ferraris, mantiene ella il suo emendamento?

Senatore FERRARIS. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi approva l'emendamento dell'onor. senatore Ferraris è pregato di alzarsi.

Il Senato non approva l'emendamento dell'onor. senatore Ferraris.

Pongo ai voti l'art. 16 nel testo che fu già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 17.

È ammessa la domanda di revocazione nei casi stabiliti dal Codice di procedura civile, e previo deposito della somma di L. 100 che è devoluta all'erario in caso di rigetto delle domande.

È dispensata dal deposito l'Amministrazione.

PRESIDENTE. A quest'articolo 17 il signor senatore Ferraris propone di sostituire il seguente:

« Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa possono essere rivate sull'istanza della parte:

1. se la decisione sia stata l'effetto del dolo di una delle parti a danno dell'altra;

2. se la decisione sia l'effetto di documenti stati riconosciuti o dichiarati falsi dopo la decisione o che la parte soccombente ignorasse essere stati riconosciuti o dichiarati falsi prima della decisione stessa ».

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Essendo appoggiato l'onor. senatore Ferraris ha facoltà di svolgerlo.

Senatore FERRARIS. Io non ho altro proposito con questo mio emendamento fuorchè di avere l'occasione per dichiarare una mia assoluta convinzione, senza che di fronte al voto dell'Ufficio centrale io spero di vederla prevalere in Senato,

Mi permetto però di ricordare che, se è vero che io ho combattuto l'ammissibilità del rimedio della revocazione per riguardo alle decisioni della quarta sezione del Consiglio di Stato, e se il Senato ha creduto ciò nonostante di approvarlo, sebbene l'avesse respinto la prima volta, allora hanno potuto prevalere certe ragioni giuridiche che non s'incontrano per le decisioni della Giunta provinciale amministrativa. Vi piaccia infatti di ritenere (parlo per coloro ai quali non sono famigliari le forme giudiziarie) che la revocazione è un rimedio straordinario, in questo senso che non si ammette fuorchè contro quelle decisioni che hanno esaurite le prove ordinarie in prima istanza ed in appello.

Difatti, giacchè la legge già sancita pel Consiglio di Stato ed il progetto che ora si discute per la Giunta amministrativa si riferiscono al Codice di procedura civile, permettetemi che vi legga due linee dell'art. 494:

« Le sentenze pronunciate in contraddittorio dell'autorità giudiziaria *in grado di appello* possono essere revocate, ecc. ».

Ora le sentenze della Giunta provinciale amministrativa sono esse pronunciate in grado di appello?

A malgrado che in tutti quei casi, nei quali

sorge controversia e si provoca una decisione, vi fu un atto o provvedimento, contro cui si ricorre al collegio amministrativo, nessuno potrà ritenere che la decisione con cui si pronuncia sul reclamo contro quell'atto o provvedimento sia in grado di appello.

L'appello, che per le materie della giustizia amministrativa si dice *ricorso*, è quello che, già presupposto nella legge 31 marzo 1889, che istituiva la quarta sezione del Consiglio di Stato, ora si tratta di regolare, mentre, si ordina il primo grado della Giunta provinciale.

Dunque, se la decisione della Giunta provinciale è in primo grado, come mai si può, così in genere, senza opportune distinzioni, dichiarare che si possono impugnare con un mezzo riservato alle sentenze o decisioni, pronunciate in appello contro cui non è ammesso appello o ricorso?

Ecco quello che credo poter rispondere.

Col ricorso od appello dalle decisioni delle Giunte non si denuncia il *merito* e così il gravame, ma solo in quanto il reclamo sia per denunciare incompetenza per ragione di materia, eccesso di potere, violazione di legge.

Sia pure, ma rimane sempre vero che si dichiara ammesso il rimedio della revocazione, proprio delle decisioni inappellabili, contro pronunzie suscettibili di impugnativa ordinaria; che se il richiamo si chiama ricorso è in sostanza un vero appello; che infine, nella immensa varietà dei casi e delle circostanze, nella complicazione delle questioni e dei mezzi vi saranno difficoltà, incertezze, questioni preliminari, pregiudiziali per stabilire e per decidere, se la pronunzia della Giunta sia fondata sopra un dei tre mezzi, pei quali si ammetta il richiamo.

Così un giudizio preventivo per determinare se si verifichi il caso di una di quelle decisioni per cui non vi è appello in merito, oppure se sia il caso di una decisione che versi nel novero di quelle per cui vi può essere ricorso.

Le questioni, i dubbi sulla competenza, sulla ammissibilità dei mezzi sono sempre difficili, per le questioni che presentano, dannose perchè moltiplicano i giudizi, con danno di spese, di tempo e di conseguenze, prolungano le decisioni delle controversie, che specialmente in

materia amministrativa conviene sieno risolte il più prontamente possibile.

Ora a me sembra che proclamare tanto, peggio in genere, in principio, l'ammissibilità della revocazione contro decisioni che sono soggette ancora, sebbene soltanto in certi determinati casi, a gravame, sia, se non un controsenso, certo in contraddizione colla qualità speciale del giudizio, e col rimedio che gli si vorrebbe applicare.

Ciò malgrado volendo tener conto dei precedenti, che hanno pregiudicato l'ammissibilità in massima della revocazione, mi sembra, che fra i casi per cui si annulla la revocazione in materia civile, se ne potrebbero ammettere due.

I casi di revocazione sono cinque: dolo di una delle parti a danno dell'altra; falsità di documenti; ricupero di documenti dopo la sentenza i quali non siansi potuti produrre prima per fatto della parte contraria; errore di fatto; contrarietà di giudicati.

Ammettere il ricorso in revocazione *per errore di fatto* presenta nella pratica anche per le materie della giurisprudenza civile, difficoltà che si accrescerebbero nelle materie amministrative, le quali si complicano, di tanti elementi; sarebbe perciò una sorgente di liti tanto più dannose quanto più ardua, e nello stesso tempo di facili cavillazioni è la distinzione, in forma astratta data dalla legge.

Per contro, se vi sia stato dolo di una delle parti a danno dell'altra, se si è pronunciato sopra documenti falsi, in questi casi, non è la stessa questione, che si discute la seconda volta, ma una del tutto nuova; e tanto più in materia amministrativa, male si potrebbe, in molti casi, tollerare che una decisione, effetto del dolo della parte che l'ha ottenuta, o di documenti falsi, dovesse tuttavia rimanere irrevocabile.

Ecco perchè io chiedo che la vostra deliberazione intorno all'ammissibilità del rimedio di revocazione contro le decisioni del Consiglio di Stato potesse presentare le due caratteristiche della revocazione. Non così parmi possa dirsi riguardo alle deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa, semprechè si tratti di antivenire ai pericoli e ai danni che possono verificarsi nei due casi di dolo qualificato e di documenti falsi.

Dirò due brevi parole sull'art. 18 che si col-

lega col concetto, ora ammesso, dell'emendamento all'art. 17.

Ammesso il principio, comunque limitato, converrebbe richiamare, ma solo per quanto siano applicabili, tutti gli articoli del Codice di procedura civile riguardo al tempo, ai modi, alle forme, alla dispensa di cui gode la pubblica Amministrazione, per non fare il previo deposito e ottemperare a tutte le altre prescrizioni accessorie.

In riassunto, la proposta mia è di ammettere il rimedio della revocazione, ma coordinandolo colla giurisdizione di primo grado dalla quale si può ancora avere ricorso, in via ordinaria, avanti il Consiglio di Stato, e limitatamente ai due casi del dolo e dei documenti falsi.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Dal momento che l'onorevole preopinante ha impugnato soltanto in modo puramente accademico l'ammissibilità della revocazione anche contro le decisioni delle Giunte amministrative (e dico in modo accademico, perchè in sostanza in alcuni casi, egli propone di ammetterla), io non mi soffermo ad esaminare l'argomentazione che a riguardo della tesi generale egli ha svolto.

Ad ogni modo, per risolverla in modo corretto e per farne applicazione alla proposta concreta che il nostro collega ha fatto, occorre ricordare che contro le decisioni delle Giunte amministrative non è mai ammesso ricorso in merito; che il ricorso contro le deliberazioni delle Giunte è limitato all'ordine, puramente giuridico, delle competenze, dell'eccesso di potere, della violazione della legge; che quindi il supremo magistrato amministrativo davanti al quale può essere portato reclamo non può mai entrare nell'esame del fatto. E questa regola è così assoluta che anche quando il magistrato supremo annulla una deliberazione della Giunta provinciale, non può prendere in esame il fatto e decidere il merito, ma deve limitarsi ad applicare il principio del diritto che ha accolto, al fatto quale risulta dalla deliberazione della Giunta.

Se quindi contro le decisioni delle Giunte amministrative non è ammesso un vero e proprio giudizio di appello, ma unicamente il rimedio limitato e direi quasi straordinario che molto si avvicina a quello della Cassazione, è evi-

dente il concorso delle condizioni nelle quali, nell'ordine giudiziario civile, è ammessa la revocazione. E se l'ordinamento della giustizia amministrativa, per quanto in un campo diverso, precede parallela alla giustizia civile e si svolge in modo analogo ed in conformità dei principi sui quali questa si fonda, comune debbono pur avere l'istituto della revocazione, a meno che si riesca a dimostrare che esso è incompatibile colle esigenze dell'amministrazione.

Or, questa dimostrazione parmi che l'egregio nostro collega non abbia inteso di fare, dal momento che ha ridotto la sua proposta, non ad escludere, ma a limitare l'ammissibilità della revocazione contro le deliberazioni delle Giunte amministrative, cioè a due dei cinque casi nei quali è ammissibile nella giurisdizione civile, e cioè del dolo e della falsità dei documenti escludendo il rinvenimento del documento, l'errore di fatto, la contrarietà dei giudicati.

Perchè veramente egli abbia voluto fare queste limitazioni io non ho potuto rilevare dal suo discorso. Non posso quindi oppugnare direttamente la sua tesi; debbo invece fare la dimostrazione della tesi positiva, e cioè che, ammessa la revocazione, deve essere estesa a tutti i casi nei quali è concessa nella giurisdizione civile.

E giova prima di tutto ricorrere ad un argomento estrinseco, al quale parmi si debba attribuire grande valore, e che ci è imposto dalla logica e dalla coerenza. Se questa legge non è altro che lo sviluppo della legge sulla riforma del Consiglio di Stato; se contro le decisioni di merito, in unico grado, del Consiglio di Stato fu ammessa la revocazione, io non comprendo come si potrebbe negarla contro le decisioni di merito delle Giunte amministrative, che, come accennavo testè, si esauriscono in un unico grado e sono inappellabili. Forse che le Giunte presentano maggiori garanzie del Consiglio di Stato? Forse che l'indole intrinseca dei fatti sottoposti alla loro giurisdizione è diversa?

Io bene ricordo che nel primo progetto di riforma del Consiglio di Stato questo stesso Ufficio centrale, pel quale ho l'onore di portare oggi la parola, aveva esaminato se fosse conveniente di ammettere l'istituto di revocazione nell'ordinamento della giustizia amministrativa ed aveva espresso un parere negativo. Ma ri-

cordo pure che la Camera, emendando il progetto votato dal Senato, ammise in genere e senza limitazione la revocazione contro le decisioni del Consiglio di Stato: e nonostante l'opposizione dell'egregio collega che or ora ha parlato, il Senato non insistette nel primitivo suo voto, e preferì di accettare l'emendamento al pericolo anche soltanto di ritardare l'approvazione della legge.

Ora occorre di osservare che nell'ordinamento della giurisdizione del Consiglio di Stato non si fa veruna distinzione fra caso e caso di revocazione. E se quivi è genericamente ammessa in tutti i casi nei quali è ammissibile secondo la procedura civile, non si comprende in base a quali principi di diritto o per effetto di quali norme di prudenza possa essere limitata in questo progetto, che alla fin fine non ha altro scopo che quello di ordinare la giurisdizione di prima istanza della giurisdizione amministrativa, della quale venne con quella legge ordinata la magistratura suprema.

Ma prescindendo da questo modo di argomentare, che non tocca la sostanza della questione, io mi studio invano di trovare un concetto giuridico che possa guidarmi a distinguere fra caso e caso di revocazione.

L'errore di fatto, la contrarietà del giudicato, il rinvenimento del documento che prima non era stato conosciuto per colpa dell'avversario, non sono tali evenienze che valgono a mutare la base della decisione? Non è ad essi applicabile il concetto generale sul quale la revocazione si fonda, e cioè il diritto di richiamare lo stesso giudice ad apprezzare fatti che, senza colpa del reclamante, non hanno formato argomento di apprezzamento e di deliberazione?

Quest'eventualità non può essa verificarsi nelle controversie amministrative come nelle civili?

La stessa Amministrazione non potrà essere spesso in condizione di invocare questo rimedio ad un errore commesso senza sua colpa o per fatto della parte contraria?

Gli interessi che debbono essere tutelati davanti alla giurisdizione amministrativa non sono dessi altrettanto importanti quanto quelli che, sussidiati dall'azione giudiziaria, formano argomento delle controversie civili? Il modo come le due giurisdizioni si esercitano non è identico? Se nelle contese amministrative occorre

procedimento semplice e sollecito, non si è già provveduto a questo intento coll'escludere il reclamo in merito? Ma escludendolo, non si è egli reso, con ciò stesso, indispensabile un rimedio diretto a riparare alla possibilità dell'errore?

Io insisto quindi nel raccomandare al Senato di persistere nel proprio voto, approvando la disposizione dell'art. 17 quale venne proposta dall'Ufficio centrale.

Senatore FERRARIS. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento del senatore Ferraris pongo ai voti l'art. 17 nel testo che fu letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

Il termine per proporre la domanda di revocazione è di giorni trenta dalla notifica della decisione.

Quando il titolo a cui si appoggia la domanda sia uno di quelli indicati nei numeri 2 e 3 dell'art. 494, il termine decorre secondo le norme stabilite dall'art. 497 del Codice di procedura civile.

A questo articolo sono proposti due emendamenti: l'uno dal relatore della Commissione il quale propone che là dove s'indicano i « numeri 2 e 3 » s'indichi anche il n. 1, e si dica quindi: Quando il titolo a cui si appoggia la domanda sia uno di quelli indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 494.

L'altro emendamento è del senatore Ferraris il quale propone:

Art. 18.

Alle dimande di revocazione delle decisioni della Giunta provinciale amministrativa sono applicabili, per quando vi si possono riferire, le disposizioni degli articoli 495 a 509 del Codice di procedura civile.

Domando al Senato se questo emendamento è appoggiato.

Essendo appoggiato, il senatore Ferraris ha facoltà di svolgerlo.

Senatore FERRARIS. Avendo ritirato l'emendamento all'art. 17, questo non ha più luogo, quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Sull'art. 18 allora non rimane che l'aggiunta del « n. 1 » proposta dal relatore della Commissione.

Chi l'approva così emendato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 19.

Contro le decisioni delle Giunte provinciali amministrative, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, possono ricorrere alla sezione quarta del Consiglio di Stato per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge:

a) La parte ricorrente della quale siano state respinte in tutto od in parte le domande o le eccezioni;

b) La pubblica Amministrazione della quale sia stato impugnato l'atto o il provvedimento, o il Ministero dal quale essa dipende, ancorchè non siano intervenuti e non siansi fatti rappresentare nella contestazione davanti alla Giunta provinciale.

Il Consiglio di Stato pronuncia sul ricorso, nelle forme, secondo le norme e per gli effetti preveduti dalla propria legge organica.

Però, ove il ricorso per violazione di legge sia accolto, se trattasi di violazione di forma, annulla la decisione e rimette l'affare alla Giunta provinciale competente per la rinnovazione del procedimento dall'ultimo atto annullato; e se trattasi di altra violazione di legge, decide nel merito, ritenuto il fatto stabilito nella decisione impugnata.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Auriti, là dove è detto « possono ricorrere alla sezione quarta del Consiglio di Stato », propone che si aggiunga: « per motivi d'incompetenza e di eccesso di potere, non compresi nella legge del 31 marzo 1887, n. 3661, e per violazione di legge ».

Domando se questo emendamento è appoggiato.

È appoggiato.

L'onor. senatore Auriti ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore AURITI. Non è che una semplice modificazione di redazione, che trova la sua radice e nella discussione che ebbe luogo l'altra volta, e nella stessa relazione dell'Ufficio centrale; trattasi cioè di rimuovere la possibilità di un equivoco; di ritogliere l'apparenza di antinomia tra l'art. 15 e l'art. 19.

Poichè i motivi d'incompetenza e di eccesso di potere che attaccano la materia stessa delle competenze amministrative vanno deferite alla Corte di cassazione di Roma, così i motivi di incompetenza e di eccesso di potere di cui si parla nell'art. 19 e che vanno per ricorso al Consiglio di Stato, non possono essere se non quei motivi che siano fuori dei casi già previsti nell'art. 15 e compresi nella legge del 31 marzo 1877.

Ripeto che nell'altra discussione si fece un'obiezione simile, tratta dall'apparente contraddizione di due articoli, 15 e 19, e si rispose che l'un articolo va spiegato e limitato dall'altro, senza che fosse necessaria una dichiarazione espressa.

L'Ufficio centrale ha rilevato di nuovo questa osservazione, e pure ritenendo che altra dichiarazione non fosse assolutamente necessaria, rimetteva poi alla discussione che avremmo fatta quest'oggi di decidere se fosse opportuno di introdurre quest'aggiunta. Dunque non c'è contrasto, non c'è opposizione, siamo tutti d'accordo. Si tratta unicamente dell'aggiunta di due parole per rimuovere l'apparenza di un'antinomia; credo quindi che l'Ufficio centrale sia consenziente nella mia proposta.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. La proposta fatta dal nostro collega Auriti ha la sua spiegazione, e direi anche la sua giustificazione, nella relazione. Io persisto a credere che nel concetto non vi fu mai divergenza; ma il chiarire questo concetto, il fare l'aggiunta proposta dal senatore Auriti può essere utile, se non altro ad eliminare ogni dubbio, e quindi, a nome dell'Ufficio centrale, accetto la proposta.

PRESIDENTE. Accetta quest'aggiunta l'onorevole sottosegretario di Stato?

FORTIS, *commissario regio*. Il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Per conseguenza, nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti quest'emen-

damento di forma, cioè che alle parole « alla sezione quarta del Consiglio di Stato » si aggiungano queste: « per motivi di incompetenza e di eccesso di potere, non compresi nella legge del 31 marzo 1877, n. 3761, e per violazione di legge ».

Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti il complesso dell'art. 19 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 20.

I ricorsi, le memorie, gli atti e documenti che si producono alla Giunta provinciale, come pure le decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura da essa emanati, sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo per gli affari da trattarsi in sede amministrativa. Non sono soggetti a tassa di registro.

(Approvato).

TITOLO II.

Materie di competenza della quarta sezione del Consiglio di Stato.

Art. 21.

Alle materie sottoposte alle decisioni di merito della quarta sezione del Consiglio di Stato ai termini dell'art. 4 della legge 31 marzo 1889, n. 5992, sono aggiunte le seguenti:

1. Ricorsi contro il decreto emanato dal prefetto per provvedere, ai termini del secondo capoverso dell'art. 103 della legge comunale e provinciale, all'amministrazione delle proprietà od attività patrimoniali delle frazioni o agli interessi dei parrocchiani, che fossero in opposizione con quelli del comune o di altre frazioni del medesimo;

2. Ricorsi contro il decreto del prefetto che, in seguito a reclamo di parte o d'ufficio, abbia provveduto per regolare o vietare l'esercizio di

industrie insalubri o pericolose, ai termini degli articoli 32, 33 e 34 della legge sulla pubblica sicurezza;

3. Contestazioni circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per lo Stato, per la provincia e per il comune, ai termini delle leggi vigenti in materia di sanità pubblica; e ricorsi intorno alla competenza in materia di spedalità tra provincia e provincia;

4. Ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche per le quali provvede lo Stato in concorso delle provincie e degli interessati, o alle quali concorre lo Stato nell'interesse generale;

5. Ricorsi in materia di concorso di spesa per opere di bonificazione eseguite direttamente dallo Stato col concorso delle provincie, dei comuni e dei proprietari interessati;

6. Ricorsi intorno alla classificazione delle strade provinciali, e contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa intorno alla classificazione delle strade comunali;

7. Ricorsi contro provvedimenti della pubblica Amministrazione in merito ad opere di privato interesse, esistenti o che potessero occorrere attorno alle strade nazionali, od alla costruzione o riparazione dei muri od altri sostegni attorno alle strade medesime;

8. Ricorsi contro i provvedimenti del prefetto e contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di apertura, ricostruzione o manutenzione delle strade comunali e provinciali;

9. Ricorsi contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di pedaggi sui ponti o sulle strade provinciali o comunali;

10. Ricorsi contro provvedimenti ordinati dal prefetto a norma di quanto è prescritto nell'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici, relative ad opere pubbliche delle provincie o dello Stato.

(Approvato).

Disposizioni generali.

Art. 22.

Con regi decreti, a proposta del ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Stato, saranno

determinate le norme del procedimento da seguirsi davanti la Giunta provinciale amministrativa, in quanto non siasi provveduto con la presente legge, ed a quant'altro possa occorrere per l'esecuzione della legge medesima.

(Approvato).

Art. 23.

Il giorno in cui andrà in vigore la presente legge sarà fissato per decreto reale.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora passeremo alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Celesia fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari, a voler procedere alla enumerazione dei voti.

(I signori senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Dalla enumerazione dei voti è risultato che il Senato non era in numero legale; in conseguenza di che vi sarà domani seduta pubblica alle ore tre col seguente ordine del giorno:

« Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge sull'Ordinamento della giustizia amministrativa ».

La seduta è sciolta (ore 6 e 30).